**TAR Lombardia Brescia Sez. I n. 1792 del 15/12/2012 – Pres. Petruzzelli – Est. Conti – Ric. C.**

**Rumore –** inquinamento acustico – ordinanza contingibile urgente art. 9 c. 1 L. 447/1995

*L’accertata presenza, tramite appositi rilevamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale, di un fenomeno di inquinamento acustico appare sufficiente a concretare l’eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con lo strumento, previsto dall’art. 9 c. 1 L. 447/1995, dell’ordinanza contingibile ed urgente per l’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti, anche dove sia in discussione la salute di una singola persona e non dell’intera collettività.*

FATTO

Con ricorso notificato il 3.6.2002 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 27.6.2002, la C. impugna due atti assunti nei suoi confronti da parte del Comune di Fara Gera d’Adda (entrambi notificati in data 5.4.2002):

a) il provvedimento-ordinanza in data 25.3.2002 n. 535 reg. ord. prot. N. 3906/EC con cui – a seguito di rilievi fonometrici, effettuati il 28.9.2001 dall’ARPA Dip. Bergamo, evidenzianti il superamento del limite differenziale diurno – si è imposto di effettuare, nel termine di sessanta giorni, tutti gli interventi necessari a riportare i livelli di rumorosità ambientale entro i limiti previsti dalla legge;

b) il provvedimento ingiunzione in data 3.4.2002 n. 536 reg. ord. prot. N. 4188/EC, di irrogazione della sanzione di € 1032,91 ai sensi dell’art. 10, comma 2 L. n. 447/95, modificato dall’art. 4, c. 4 L. n. 426/98.

La ricorrente, pur senza procedere alla formale rubricazione dei motivi, sostanzialmente lamenta: a) la violazione e falsa applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991, alla L. 26.10.1995 n. 447 e al D.P.C.M. 14.11.1997, rilevato il rispetto del livello assoluto di rumore e il solo supero del livello differenziale, viene evidenziato che non sarebbe stata considerata la sussistenza di rumorosità ambientale di fondo non imputabile alla C.;

b) eccesso di potere, per non aver esplicitato quale sia l’interesse pubblico tutelato: se quello esterno ovvero quello dell’abitazione del confinante.

Non si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Fara Gera d’Adda.

Alla Camera di consiglio del 9.7.2002 (ord. N. 519/02) la Sezione ordinava al Comune predetto di produrre una relazione di chiarimenti sulla vicenda, corredata dagli atti del procedimento sfociato nell’adozione dell’atto impugnato.

In data 8.8.2002 il Comune provvedeva a depositare la relazione in data 7.8.2002, con allegata documentazione.

Alla Camera di consiglio del 22.8.2002 la Sezione respingeva (ord. n. 620/02) la domanda cautelare, così motivando:

<< Vista la documentazione acquisita a seguito dell’ord. N. 519/02;

Rilevato che

l’accertamento tecnico effettuato dall’ARPA appare immune dai rilievi prospettati dalla ricorrente, dato che il supero del solo livello differenziale costituisce di per sé violazione dei limiti di zona;

la perizia tecnica di parte non fornisce elementi capaci di inficiare tali risultanze e non tiene conto della specifica zonizzazione posta in essere dall’Amministrazione comunale, che ha inserito l’abitazione della sig.ra Protti Franca in classe IV ;

la chiusura delle porte del capannone e la già programmata modificazione dei macchinari in uso potrebbero eliminare il problema acustico rilevato;

in ordine all’ingiunzione in data 5.4.2002 di irrogazione della sanzione, non pare sussistere la giurisdizione del Giudice Amministrativo,trattandosi di sanzione affittiva e non ripristinatoria, da opporsi ai sensi della l. 24.1.1981 n.689;>>.

In data 6.6.2006 la ricorrente depositava in giudizio la relazione di consulenza tecnica di parte dell’ing. Danio Manini.

Con decreto n. 615/11 Sez. 2° dell’8.11.2011 veniva decretata – ai sensi del l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) del c.p.a. - la perenzione del ricorso, atteso che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non era stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.

Con atto notificato il 9.12.2011 e depositato in data 10.2.2012 e sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore (e notificato alle altre parti), è stato dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione della causa chiedendo la revoca del decreto di perenzione.

Con decreto Sez. 2° n. 304/12 del 29.3.2012 è stato revocato il decreto n. 615 del 2011 e disposta la reiscrizione del ricorso sul ruolo di merito della Sez. I, competente per materia.

E’ stata quindi fissata la pubblica udienza del 31.10.2012, in vista della quale non sono intervenuti depositi documentali né di scritti difensivi.

All’esito della discussione alla pubblica udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso all’esame, C. impugna cumulativamente: a) l’ordinanza sindacale (espressione del potere di cui all’ art. 9 L. 26.10.1995 n. 447) con cui le è stato imposto di effettuare, entro sessanta giorni, tutti gli interventi necessari a riportare i livelli di rumorosità ambientale entro i limiti previsti dalla legge con presentazione di una dettagliata relazione sugli interventi da adottarsi ed i tempi di effettuazione degli stessi; b) l’ingiunzione del Responsabile del Servizio polizia municipale con cui è stato richiesto il pagamento della sanzione amministrativa di € 1032,91, irrogata ai sensi dell’art. 10, comma 2 L. n. 447/95, modificato dall’art. 4, c. 4 L. n. 426/98.

In relazione al primo provvedimento la ricorrente lamenta: a) la violazione e falsa applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991, alla L. 26.10.1995 n. 447 e al D.P.C.M. 14.11.1997, sostenendo che i rilievi effettuati dall’ARPA sarebbero pervenuti a conclusioni errate, attribuendo all’attività da essa svolta nel capannone industriale il superamento del valore limite differenziale all’interno dell’abitazione, luogo delle misurazioni, senza considerare la sussistenza di rumorosità ambientale di fondo, non imputabile alla C.; b) eccesso di potere per sviamento del fine, in quanto è stato tutelato l’interesse dell’ambiente interno (dell’abitazione) in luogo di quello dell’ambiente esterno, senza contemperare le ragioni della produzione con quelle della proprietà.

Le doglianze vanno disattese.

Va brevemente richiamato il quadro normativo.

In Lombardia, la L.R. 10.8.2001 n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - all’art. 15 (Controlli e poteri sostitutivi) prevede che “Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi della legge regionale 14 agosto1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).” (c.1).

Il c. 2 del cit. art. 15 specifica che: “Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della L.R. n. 16/1999”.

Più in generale, l'art. 9 primo comma della L. 26.10.1995 n. 447 – legge quadro sull'inquinamento acustico - dispone: “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri”.

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 che reca “valori limite assoluti di immissione” all’art. 3 stabilisce: “1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. 3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.”

Il successivo art. 4 - rubricato valori limite differenziali di immissione - stabilisce: “1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso”.

Va chiarito che il rumore ambientale è costituito da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo, per tale intendendosi il rumore rilevato quando si esclude la specifica sorgente disturbante, e da quello che prodotto dalla specifica sorgente disturbante.

A tal riguardo occorre precisare che il valore limite differenziale è quel valore dato dalla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. Tenendo presente la definizione di rumore residuo che è il rumore che residua una volta eliminata la sorgente disturbante il valore differenziale esprime lo specifico grado di inquinamento acustico della specifica fonte disturbante.

In altre parole il valore differenziale esprime il contributo che una specifica fonte dà al livello di inquinamento generale.

I valori limite sono di 5 db per il periodo diurno e di 3 db per il periodo notturno (art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997).

Tali valori differenziali non si applicano quando comunque il rumore ambientale è al di sotto di determinati valori e precisamente 50 db(A) per il periodo diurno e 40 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre aperte e 35 db(A) per il periodo diurno e 25 db (A) per il periodo notturno misurati a finestre chiuse.

Si tratta ovviamente di limiti da applicarsi disgiuntamente nel senso che anche il superamento di uno solo di essi consente l’applicazione del valore differenziale. Ciò è fatto palese dalla circostanza che il rumore viene definito in tali casi trascurabile. Orbene è evidente che, essendo il rumore sempre lo stesso, per ritenersi trascurabile non deve superare i parametri di cui sopra per cui il superamento anche di uno solo di essi implica l’applicazione dei valori limite differenziali (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 marzo 2010, n. 1166).

Con riguardo alla fattispecie all’esame, va appare opportuno riportare alcuni passaggi del verbale di sopralluogo e relazione dell’ARPA in data 31.105.2001 ( cfr. il doc. 4 della ricorrente):

<< Sorgenti sonore.

Sorgente specifica:

Come segnalato dai reclamanti, accertato nel corso dei rilievi e durante un sopralluogo effettuato in data 2/10/2001 (presente il sig. C.), il rumore disturbante proviene dall’attività svolta dalla ditta C. via Udine n. 224 Fara Gera d’Adda:

Trattasi di una carpenteria meccanica in cui viene svolta prevalentemente l'attività di costruzione di serramenti metallici, in particolare porte antincendio. Nel corso dell'attività lavorativa sono utilizzati saldatrici, trapani, smerigliatrici manuali ecc..

Durante i rilievi la rumorosità udibile proveniva in particolare dal funzionamento di smerigliatrici manuali ed altri attrezzi presenti in ditta (come saldatrice e trapano), da colpi vari (martello od altro), dal funzionamento di un carrello elevatore elettrico (in particolare durante la retromarcia è udibile chiaramente un bip-bip a 1,25 KHZ), da una radio accesa (volume non elevato) dal normale vociare delle persone. Nel complesso si tratta di una rumorosità con livelli durata piuttosto variabili.

Faccio presente che l'abitazione della sig.ra Protti Franca è adiacente alla ditta C., che tempo addietro queste erano un'unica proprietà e che uno dei titolari era anche il marito della sig.ra Protti.

Nel corso delle misure i due portoni di accesso alla ditta direttamente antistanti alla postazione di misura erano entrambi aperti, mentre le finestre della ditta sono chiuse.

Durante i rilievi ho avuto l'impressione che il capannone della ditta C. funzioni come una sorta di cassa di risonanza, contribuendo alla amplificazione e dalla diffusione verso l'esterno dei rumori prodotti internamente.

Segnalo infine che nel corso del sopralluogo del 2/10/2001 effettuata in ditta, mi è stato riferito e mostrato che l'attività lavorativa sta mutando le modalità operative, sostituendo saldatrici e smerigliatrici con rivettatura manuale, la quale pare essere molto meno rumorosa. Mi è stato anche riferito che nel corso del prossimo inverno dovranno coibentare termicamente portoni, contribuendo anche al fod isolamento del capannone.

Altre sorgenti significative:

Altre sorgenti sonore udibili nel corso delle misurazioni sono costituite da: traffico stradale, abbaiare di un cane, passaggio di aeroplani, cinguettio di uccellini, vociare. Trattasi di una rumorosità molto sporadica, con livelli sonori decisamente bassi e di breve durata, in quanto il contesto generale è di tipo residenziale periferico cioè estremamente tranquillo.

Posizioni di misura:

I dati rilevati sono stati accertati presso l'abitazione della sig.ra Protti Franca Via Udine n. 236 Fara Gera d’Adda (Bg), all'interno della sala ubicata a piano terra (posizione corrispondente ad uno spazio utilizzato da persone).

Il microfono è stato posizionato di fronte alla finestra aperta, montato su treppiedi ad una distanza di 1 m ed un altezza di 1,50 m. dal pavimento, orientato verso la sorgente sonora disturbante.…>>

Nelle conclusioni finali l'ARPA rileva che “dall'esame dei dati raccolti nel corso delle misurazioni di rumore effettuate" possono trarsi le seguenti conclusioni:

1) i livelli di rumore ambientale sono tutti superiore al valore di 50 db (A), pertanto va applicato il valore limite differenziale di immissione.

2) le differenze, tra le misure di rumore ambientale e la misura di rumore residuo, sono superiori al valore limite differenziale di immissione nelle zone di classe IV, “aree di intensa attività umana” nel periodo diurno (valore di 5 db (A) ).

3) i livelli di emissione, calcolati dai livelli di rumore ambientale e di rumore residuo, sono inferiori (o solo molto lievemente superiori) al valore limite di emissione stabilito per le zone di classe IV, “area di intensa attività umana” nel periodo diurno (valore di 60 db (A)).

4) i livelli di rumore ambientale riscontrati sono tutti inferiori al valore limite assoluto di immissione stabilito per le zone di classe IV.

Come si vede, l’ARPA ha dato corretta applicazione alla normativa sopra esposta.

Inoltre, in tale quadro, non possono condividersi le osservazioni svolte, in sede procedimentale, dalla C., che prescindono dal considerare che il Comune di Fara Gera d’Adda ha classificato, nell’ambito della zonizzazione acustica, l’abitazione della Protti in zona IV.

Va ricordato che, ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il Piano di classificazione acustica ha la funzione di procedere a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto delle destinazioni d'uso delle varie zone, i "valori di qualità" di inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un criterio utile a verificare le attività eventualmente autorizzabili in ciascuna di esse.

In relazione alle doglianze prospettate dalla ricorrente va chiarita la latitudine del potere attribuito dall’art. 9 della L. 26.10.1995 n. 447 (cfr. T.A.R. Lecce, Sez. I, 11.1.2006, n. 488, TAR Milano, Sez. IV, 27.12.2007 n. 6819, T.A.R. Brescia, Sez. II, 2.11.2009 n. 1814, T.A.R. Brescia, Sez. I, 30.8.2011 n. 1276):

- la norma non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica, ma che invece la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata -in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione- allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n. 447/1995 (nell'art. 2 primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana";

- conseguentemente l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi ("normalmente") consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n° 447/1995 )- rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti;

- in siffatto contesto normativo, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto (soltanto) dall'art. 9 primo comma della citata Legge n. 447/1995.;

- la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia (o anche di una sola persona)

- non può essere certamente reputato ordinario strumento di intervento (sul piano amministrativo) la facoltà riconosciuta dal Codice Civile al privato interessato di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per far cessare le immissioni dannose che eccedano la normale tollerabilità" (cfr. T.A.R. Lecce, 11.1.2006, n. 488).

Va soggiunto che la ricorrente, con la memoria depositata in giudizio in data 6.6.2006, ha posto in essere un ampliamento dei motivi di doglianza, attraverso il richiamo alle (ulteriori e differenti) ragioni di doglianza evidenziate nella perizia di parte redatta dall’ing. Danio Manini, che riguardano le modalità di svolgimento dei rilievi svolti da ARPA e la strumentazione tecnica utilizzata.

Peraltro tale ampliamento va dichiarato inammissibile, giusta il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel processo amministrativo, è inammissibile il motivo di ricorso, dedotto con memoria non notificata alla controparte, che non sia ricollegabile ad argomentazioni espresse nell'atto introduttivo del giudizio e che introduce nuovi elementi di valutazione in origine non indicati, con conseguente violazione sia del termine decadenziale prescritto per l'impugnazione degli atti amministrativi sia del principio del contraddittorio, atteso che la memoria difensiva non può ampliare il thema decidendum, ma ha solo il compito di offrire un'illustrazione esplicativa dei motivi di gravame già dedotti con il ricorso..

Conclusivamente, il ricorso – nella parte in cui si dirige avverso l’ordinanza sindacale ex art. 9 L. 26.10.1995 n. 447 – va respinto.

Con riferimento al secondo atto impugnato (l’ingiunzione con cui il Responsabile del Servizio ha richiesto il pagamento della sanzione amministrativa ex dell’art. 10, comma 2 L. n. 447/95, modificato dall’art. 4, c. 4 L. n. 426/98) – nei confronti del quale non vengono articolati specifici motivi di doglianza, dovendosi quindi presumere che venga implicitamente dedotta l’invalidità derivata dall’ordinanza sindacale ex art. 9 L. 26.10.1995 n. 447- il ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione del GA.

Nella fattispecie è stata fatta applicazione della norma di cui al 2 dell’art. 10 L. n. 447/95 la quale dispone: “Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000”.

Va subito rilevato che la norma espressamente qualifica la somma come sanzione amministrativa, con conseguente applicazione del regime di cui alla L. n. 689/81.

In tale contesto va applicato il consolidato insegnamento della giurisprudenza, secondo cui spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo le controversie in materia di sanzioni di tipo ripristinatorio o restitutorio – le quali sono destinate a realizzare il medesimo interesse pubblico al cui soddisfacimento è preordinata la funzione amministrativa assistita dalla sanzione amministrativa di tipo ripristinatorio o restitutorio - nei confronti delle quali la posizione giuridica del privato assume la configurazione di interesse legittimo, mentre sono devolute alla competenza del Giudice Ordinario le controversie in materia di sanzioni amministrative di carattere punitivo e/o afflittivo, volte a garantire soltanto il rispetto della norma violata posta a tutela dell'interesse pubblico, come quelle consistenti nel pagamento di una somma di denaro - che sono disciplinate dalla L. n. 689/1981 - nei cui confronti la posizione giuridica del privato ha natura di diritto soggettivo.

Nulla per le spese di giudizio, non essendosi costituito in giudizio l’intimato Comune.